



COPIA

Comune di Piancogno

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 18 del 30/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029, AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025

L'anno duemilaventisei, addì trenta del mese di Luglio si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Il Sindaco Ing. Alberto Farisé, convocato per la data odierna alle ore 20:30, nella sala delle adunanze presso questa sede Municipale. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto la seduta ha avuto inizio alle ore 20:30;

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	FARISE' ALBERTO	si	no
2	PERNICI DIEGO	si	no
3	TROTTI ALBERTO	si	no
4	PEROZZO ELENA	si	no
5	GHIROLDI LIVIA	si	no
6	BACCANELLI GIOVANNI	si	no
7	CRESCI ANDREA	si	no
8	APOLLONIO LAURA MARIA FAUSTA	si	no
9	GANDINI DORINA	si	no
10	SANGALLI FRANCESCO	si	no
11	GHIROLDI FRANCESCO PAOLO	si	no
12	ZEZIOLA ORIETTA	si	no
13	FOSTINELLI DOMENICO	no	si

Totale presenti 12 Totale assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale: Dott.ssa Elisabetta Maggioni;

Il Sindaco - Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Il SINDACO – PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al punto n° 8 dell'O.d.g: “APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029, AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025” e relaziona ai Signori Consiglieri così come sinteticamente di seguito si riporta:

“Gentili Consiglieri,

la proposta di deliberazione sottoposta al vostro esame riguarda l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029, predisposto secondo il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

Si tratta di un adempimento previsto dalla normativa vigente e dalla regolazione di settore, che non riguarda ancora la determinazione delle tariffe TARI a carico delle utenze, ma definisce il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti che dovrà essere integralmente coperto attraverso il tributo, comprendendo sia i costi sostenuti dal gestore del servizio sia quelli direttamente sostenuti dal Comune.

Il Piano è stato predisposto nel rispetto dei criteri stabiliti dal nuovo metodo tariffario, che individua le componenti di costo ammissibili e determina il limite massimo delle entrate tariffarie riconoscibili per l'intero periodo regolatorio.

Per il Comune di Piancogno il Piano Economico Finanziario individua le seguenti entrate tariffarie massime riconosciute:

- anno 2026: euro 608.974,00;*
- anno 2027: euro 625.342,00;*
- anno 2028: euro 637.669,00;*
- anno 2029: euro 650.367,00.*

L'approvazione del Piano costituisce pertanto un passaggio tecnico indispensabile, in quanto rappresenta il presupposto necessario per la successiva determinazione delle tariffe TARI da applicare alle utenze.”

Infine, nel corso dell'illustrazione della proposta, il Sindaco ha inoltre fornito al Consiglio una sintetica spiegazione della struttura del Piano Economico Finanziario, evidenziando le principali componenti di costo che concorrono alla determinazione del costo complessivo del servizio e la distinzione tra i costi riconducibili al gestore e quelli direttamente sostenuti dall'Ente.

Il Sindaco – Presidente propone al Consiglio Comunale di discutere congiuntamente i punti n. 8 e n. 9, in considerazione dello stretto collegamento tra gli stessi, riguardando rispettivamente l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e delle tariffe del servizio rifiuti. Il Consiglio comunale esprime il proprio assenso alla trattazione congiunta dei due punti. Successivamente, con riferimento al punto n. 9, il Sindaco illustra la proposta relativa all'approvazione delle tariffe del servizio.

Sangalli Francesco, Capogruppo del gruppo di minoranza “Piancogno Futura”, dichiara il voto di astensione del proprio gruppo in relazione al Piano Economico Finanziario, osservando che lo stesso prevede un incremento pari al 3,8%. Evidenzia inoltre che, a fronte della riduzione di alcuni costi e della soppressione del servizio di raccolta del verde, con la nuova organizzazione gli utenti che necessitano di conferire gli sfalci e le potature devono dotarsi dell'apposito bidone, il cui costo è pari a euro 30,00, auspicando che tale importo non subisca ulteriori aumenti.

Il Sindaco – Presidente precisa che, a fronte della riduzione di alcuni servizi, quale la raccolta del verde, ne sono stati potenziati altri, citando a titolo di esempio l'ampliamento dell'orario di apertura dell'isola ecologica. Ribadisce inoltre che l'Amministrazione non ha mai condiviso la scelta di eliminare il servizio di raccolta del verde, posizione che è stata più volte rappresentata nelle sedi competenti.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco – Presidente, così come sopra sinteticamente riportata;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali così come sopra sinteticamente riportati;

PREMESSO che:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, ciascun Gestore del servizio rifiuti predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al MTR-3, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell'Ambito Territoriale di propria competenza, il Comune di Piancogno ricopre il duplice ruolo di Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nonché di Ente territorialmente competente (E.T.C.) e, in tale veste, è tenuto allo svolgimento dell'attività di validazione delle informazioni, dei dati e delle elaborazioni fornite dai gestori;
- l'ETC è tenuto alla predisposizione e all'adozione del piano economico-finanziario unitario, quale strumento idoneo a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
- Considerato che
- con propria deliberazione n. 15 del 10 luglio 2020, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), modificato da ultimo con propria deliberazione n. 47 del 27 dicembre 2022;
- con propria deliberazione n. 6 del 30 aprile 2022 è stato individuato lo Schema Regolatorio n. 1 per la gestione del servizio rifiuti del Comune di Piancogno e per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;

DATO ATTO che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i rifiuti (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza;

VISTI gli atti adottati dall'Autorità, ed in particolare:

- la deliberazione 355/2025/R/Rif, rubricata "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com";
- la deliberazione 374/2025/R/Rif, intitolata "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif", che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l'aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;
- la deliberazione 396/2025/R/Rif, denominata "Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)", recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti: il testo e relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;
- la deliberazione 397/2025/R/RIF, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- la determina 1/2025-DTAC, che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- la delibera n. 480/2025/R/rif, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge n. 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RICHIAMATI inoltre:

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
- l’art. 13, comma 5-bis del D.L. 27/01/2022, n. 4, secondo cui “In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”;
- l’art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l’approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. Nello specifico, la norma modifica l’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

DATO ATTO che la redazione del Piano Finanziario per il quadriennio 2026/2029 è stata predisposta:

- in funzione dei costi di esercizio del Comune di Piancogno e di quelli forniti dal Gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade - Società Valle Camonica Servizi s.r.l. come da documentazione trasmessa in data 19 giugno 2026 – prot. 6.073, considerando inoltre i costi previsionali che i gestori dovranno sostenere per adeguarsi agli standard minimi di qualità;
- seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);
- nel rispetto dell’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall’anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all’adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell’aggiornamento delle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per

supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI redatti dal Ministero delle Finanze in data 28 gennaio 2026;

VISTO il PEF 2026/2029 allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante, costituito da:

- il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2025, da elaborare relativamente al singolo ambito tariffario (salvo i casi in cui è possibile far ricorso alla facoltà per l'Ente territorialmente competente di predisporre un PEF unitario, ai sensi di quanto previsto dal comma 31.2 del MTR-3), in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 29 del MTR-3;
- lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 della determina 1/DTAC/2025;
- lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico di cui, rispettivamente, all'Allegato 3 e all'Allegato 4 della determina 1/DTAC/2025;

RILEVATO che:

- in considerazione dei costi effettivi e di quelli previsionali, il PEF pluriennale espone le seguenti risultanze:
 - per l'anno 2026 € 605.573,00 con limite della crescita al 3,80%;
 - per l'anno 2027 € 622.421,00 con limite della crescita al 3,80%;
 - per l'anno 2028 € 634.748,00 con limite della crescita al 3,80%;
 - per l'anno 2029 € 647.446,00 con limite della crescita al 3,80%;
- a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva, accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Ente;

CONSIDERATO infine che i costi del servizio nettezza urbana di cui al presente piano finanziario non superano i limiti previsti dall'Autorità, così come dimostrato nella citata relazione;

VISTA l'allegata validazione del piano finanziario sottoscritta in data 19 giugno 2026;

RILEVATO infine che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la Commissione consiliare bilancio ha esaminato la proposta in discussione in data 27 luglio 2026;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000, espressi:

- dal Responsabile del Settore Economico e Tributario;
- dal Responsabile del Settore Economico e Tributario, in relazione alla sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATI:

- l'art. 42 del D.Lgs. n° 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli n° 9, contrari nessuno, astenuti n° 3 (Sangalli F., Ghiroldi F. P., Zeziola O.) espressi per alzata di mano da n° 12 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. **Di dare atto che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. **Di approvare** il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per il 2026/2029, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT-3, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **Di trasmettere**, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia della presente deliberazione e dei relativi allegati redatti secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità (il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, la relazione di accompagnamento, la dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico), ai fini della successiva approvazione definitiva;
4. **Di trasmettere** il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per il 2026/2029, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT-3, ai competenti uffici;
5. **Di dare atto che** con successivo e separato provvedimento nella seduta consiliare odierna si provvederà all'articolazione e all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 idonee a garantire la copertura integrale dei costi quantificati nel PEF ora approvato;
6. **Di dare atto che** sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, per quanto di competenza, il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico e Tributario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
7. **Di dare atto che** sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, per quanto di competenza, il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico - Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
8. **Di dare atto**, altresì, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
9. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto di deliberazione all'albo pretorio online dell'Ente per quindici giorni consecutivi;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti;

VISTO l'art 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL),

CON VOTI favorevoli n° 9, contrari nessuno, astenuti n° 3 (Sangalli F., Ghiroldi F. P., Zeziola O.) espressi per alzata di mano da n° 12 consiglieri presenti.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Oggetto:

**APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL
PERIODO 2026-2029, AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI
(MTR-3) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025**

Parere per la regolarità tecnica (art. 49, 1° comma del T.U. - D.Lgs. n° 267/2000):

FAVOREVOLE

Lì, 24/07/2026

**Il Responsabile del Settore Economico e
Tributario
F.to Dott. Alessandro Fabbrini**

Parere per la regolarità contabile (art. 49, 1° comma del T.U. - D.Lgs. n° 267/2000):

FAVOREVOLE

Lì, 24/07/2026

**Il Responsabile del Settore Economico -
Servizio Finanziario
F.to Dott. Alessandro Fabbrini**

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco - Presidente
F.to Ing. Alberto Farisé

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elisabetta Maggioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

li,

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Ausiliari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
- E' divenuta esecutiva il giorno _____

li,

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Ausiliari

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Piancogno, 28/08/2026

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Ausiliari